

# Il diritto costituzionale dello Stato di Durango: profili comparatistici

di Mauro Mazza

**Abstract: Constitutional law of the State of Durango: comparative profiles** – The essay, after some historical considerations, examines the constitutional structure of the State of Durango, also from a comparative perspective. Particular attention is devoted to the legal situation of indigenous peoples and the latest generation of fundamental rights. In terms of the organization of public authorities, the presidential form of government is especially analysed, in the comparison between the federal and state levels.

**Keywords:** Constitutional law of the State of Durango; Fundamental Rights; Indigenous Peoples; Form of Government; Presidentialism.

## 1. Genesi del diritto costituzionale di Durango

Il diritto costituzionale dello Stato «libero e sovrano» di Durango rappresenta una significativa espressione del costituzionalismo messicano<sup>1</sup>, come anche del cd. *nuevo constitucionalismo latinoamericano* (NCLA)<sup>2</sup>, specialmente da quest'ultimo punto di vista sotto i profili – che pure non sono esenti da limiti, e suscitano talune perplessità<sup>3</sup> – della partecipazione popolare, dell'interculturalità e dei rapporti fra l'uomo e la natura<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sull'impianto teorico-costituzionale duranghese, v. M.A. Rodríguez Vázquez, *Elementos para la elaboración de una teoría de la Constitución Política de Durango*, Durango, 1992; per uno studio storico-costituzionale, cfr. V.P. Barragán Cisneros, *La Constitución Política del Estado de Durango. Notas Históricas*, Durango, 1998. Con riguardo al costituzionalismo messicano, si vedano E. Roza Acuña, *Il costituzionalismo del Messico e dell'America centrale. Evoluzione politico-costituzionale e Carte costituzionali*, presentazione di G. Rolla, Torino, 2008; J.L. Soberanes Fernández, *Una aproximación al constitucionalismo liberal mexicano*, México, 2015. Sulle tappe storiche, v. J. Raigosa, *Las edades del constitucionalismo mexicano y la función de reforma a la Constitución*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 150, settembre-dicembre 2017, 1319 ss.

<sup>2</sup> Su cui v., da ultimo, A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2020, 317 ss., nonché prima le sez. monografiche dal titolo *Dove va l'America Latina*, a cura di A. Somma, in *Dir. pubbl. com. eur.*, 2018, 57 ss.; *Il «nuevo constitucionalismo» andino tra alterità indigenista e ideologia ecologista*, a cura di M. Carducci, *ivi*, 2012, 319 ss., e inoltre S. Bagni (cur.), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latinoamericano*, Bologna, 2013; S. Baldin, M. Zago (cur.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, 2014; S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparatistici*, Torino, 2019.

<sup>3</sup> V. le osservazioni critiche, o comunque in chiave problematica, di A. Mastromarino, *Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura in prospettiva*, cit.

<sup>4</sup> Il c.d. nuovo costituzionalismo latinoamericano include il riconoscimento dei diritti della natura; cfr., sul punto, L. Estupiñán Achury, *Neoconstitucionalismo ambiental y derechos de la Naturaleza en el*

La Costituzione politica duranghese è stata adottata nel 1917(-1918)<sup>5</sup> dal XXVI Congresso dello Stato di Durango, riunito con le caratteristiche istituzionali dell'Assemblea costituente. Numerose sono state le revisioni della Costituzione statale, l'ultima delle quali approvata nel giugno 2017. Nel contesto delle modificazioni costituzionali, di particolare ampiezza è stata quella approvata nel 2013<sup>6</sup>.

## 2. La tutela dei diritti fondamentali: aspetti desunti dal panorama comparatistico e sistema costituzionale duranghese

Premesso, dunque, che si tratta di una Costituzione rigida<sup>7</sup>, va osservato che la *Magna Carta* duranghese si presenta come una Costituzione lunga, che contiene un ampio catalogo dei diritti fondamentali nella prima parte e l'organizzazione dei poteri nella seconda parte.

La tutela dei diritti fondamentali è quella tipica degli ordinamenti federali, a partire dal prototipo statunitense per arrivare ai sistemi costituzionali germanico, austriaco, o anche russo, che pure presentano tra di loro rilevanti elementi di differenziazione<sup>8</sup>. Comune è, infatti, la previsione di norme superprimarie tanto a livello federale che di entità statale federata, con l'ulteriore osservazione peraltro che il catalogo dei diritti fondamentali nell'esperienza costituzionale duranghese appare di speciale ampiezza, cosicché esso risulta addirittura più esteso e dettagliato della stessa Costituzione politica federale. Il carattere multilivello della protezione dei diritti fondamentali è espressamente enunciato nell'art. 1 della Costituzione politica dello Stato di Durango, dove sono richiamate le disposizioni rivelanti non soltanto della Costituzione federale messicana ma anche della Costituzione statale di Durango. D'altro canto, è di notevole importanza la c.d. internazionalizzazione del diritto costituzionale, nella direzione in particolare del diritto internazionale dei diritti umani<sup>9</sup>, operata nei

---

*marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano: El caso de Colombia*, in *Revista De Estudios Jurídicos y Criminológicos*, 2020, 127 ss.

<sup>5</sup> La pubblicazione della Carta costituzionale nel *Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango* ebbe inizio il 1° novembre 1917 e si concluse il 14 marzo 1918.

<sup>6</sup> Con riferimento alle modificazioni costituzionali del 2013, si è parlato di una riforma integrale del *código político estadual*: cfr. E.A. Arroyo Cisneros, *Centenario de la Constitución de Durango de 1917*, in *El Sol de Durango*, 27-10-2017.

<sup>7</sup> Sul procedimento di revisione costituzionale, v. anche quanto si dirà *infra*, nel paragrafo 6.

<sup>8</sup> Le traiettorie attuali del federalismo nel diritto costituzionale comparato sono indagate, *ex multis*, da F. Palermo, E. Alber (Eds.), *Federalism as Decision-Making. Changes in Structures, Procedures and Policies*, Leiden, 2016; F. Palermo, K. Kössler, *Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law*, Oxford-Portland (OR), 2017.

<sup>9</sup> Sul tema, in relazione alle (complesse) problematiche del diritto costituzionale globale, v. L. Mezzetti, C. Pizzolo (cur.), *Diritto costituzionale transnazionale* (atti del Seminario internazionale svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna il 6-3-2012), Bologna, 2013, ed *ivi* cfr. spec. M. Figueiredo, *América Latina y la defensa y promoción de los derechos humanos: las Constituciones y el derecho internacional de los derechos humanos en la región*, 13 ss. Adde L. Mezzetti, *L'internazionalizzazione del diritto costituzionale*, relazione al Seminario internazionale, dedicato al Diritto costituzione globale, tenutosi nell'Accademia delle Scienze di Bologna il 12-3-2013; Id., *Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale*, *lectio* (nell'ambito del ciclo di seminari su Diritto costituzionale della comunità internazionale, a.a. 2017-2018) tenuta presso l'Università di Bologna il 3-11-2017. I profili (assai attuali) della globalizzazione non escludono, però, l'emersione di diritti umani c.d. regionali; cfr. M. Bussani, *De-globalising human rights? I diritti umani comparati*, in *Ann. dir. comp.*, 2017, 91 ss.

primi articoli della Costituzione di Durango, laddove si stabilisce che la garanzia dei diritti fondamentali nello Stato di Durango trova la sua base sia nel diritto costituzionale federale messicano che nel diritto costituzionale statale duranghese, l'uno e l'altro integrato e completato dalle disposizioni di diritto internazionale, nella misura in cui le norme di fonte internazionale siano state recepite mediante ratifica dallo Stato messicano<sup>10</sup>. I valori fondamentali che, prima di ogni altro, sono da tutelare nell'ordinamento costituzionale duranghese, sono rappresentati, per un verso, dalla dignità, e, per altro verso, dalla libertà. I diritti umani, fondati sulla dignità e sulla libertà, sono inoltre di immediata applicazione, cosicché devono essere tutelati nel sistema costituzionale duranghese non soltanto per il tramite delle leggi federali messicane e di quelle statali di Durango, ma eventualmente anche direttamente, mediante l'intervento, in ipotesi di assenza di norme legislative<sup>11</sup>, delle autorità giurisdizionali e/o amministrative dello Stato di Durango.

L'obiettivo complessivo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema costituzionale dello Stato di Durango è efficacemente enunciato nell'art. 2 della *lex fundamentalis* duranghese, dove si stabilisce che il coordinamento e l'integrazione tra il livello internazionale, richiamato dalle fonti del diritto costituzionale federale e statale, nonché le previsioni costituzionali federali, da un lato, e statali, dall'altro lato, hanno la finalità di proteggere nella misura più ampia possibile i diritti della persona, i quali quindi sono il primario oggetto di tutela del diritto costituzionale duranghese. Se ciò è vero, il costituzionalismo duranghese si iscrive pienamente nel solco del costituzionalismo di matrice occidentale<sup>12</sup>, ovvero della c.d. *western legal tradition*, mentre si discosta nettamente dalle esperienze connotate da dottrine costituzionali per le quali i diritti delle persone esistono soltanto nella misura in cui non sono in contrasto con le finalità essenziali dello Stato. Quest'ultima opzione non è stata consegnata definitivamente agli archivi della storia, dal momento che essa connota attualmente l'ordinamento costituzionale della Repubblica popolare cinese<sup>13</sup>, non diversamente del resto da quanto avveniva, fino alla caduta del Muro di Berlino, per i sistemi costituzionali degli Stati socialisti dell'Est europeo<sup>14</sup>.

La fundamentalità dei diritti umani, il loro preesistere all'ordinamento dello Stato, è ulteriormente rafforzata, nell'architettura costituzionale dello Stato di Durango, dalle previsioni superprimarie secondo cui le autorità statali duranghesi devono proteggere, garantire e promuovere i diritti dell'uomo, in conformità ai principi della universalità, interdipendenza, indivisibilità e progressività dei diritti medesimi.

### 3. La protezione dei diritti fondamentali di ultima generazione nel diritto

---

<sup>10</sup> Si veda il primo comma dell'art. 1 della Costituzione politica dello Stato di Durango.

<sup>11</sup> Di livello federale e/o statale.

<sup>12</sup> Su cui v. C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Torino, 2016, 2<sup>a</sup> ed.

<sup>13</sup> Cfr. M. Mazza, *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006; A. Rinella, *Cina*, Bologna, 2006.

<sup>14</sup> Si vedano G.F. Ferrari, *Le libertà. Profili comparatistici*, Torino, 2011, 196 ss.; L. Montanari, *Le nuove democrazie dell'Europa centro-orientale*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, I, Roma-Bari, 2014, 2<sup>a</sup> ed., 512 ss. Con specifico riguardo alla Russia sovietica, v. le analisi retrospettive nel vol. tematico di A. Panaccione (cur.), *1917 e dopo: la Russia e l'Occidente*, in *Il Ponte*, n. 11-12, novembre-dicembre 2017.

## costituzionale dello Stato di Durango

Nella parte dedicata ai diritti fondamentali, la Costituzione politica dello Stato di Durango contiene interessanti disposizioni che riguardano i diritti costituzionali c.d. di terza o ultima generazione, che cioè si sono venuti aggiungendo ai tradizionali cataloghi dei diritti civili e politici<sup>15</sup>, nonché economici, sociali e culturali<sup>16</sup>. Tale caratteristica è condivisa dalle Costituzioni che sono state adottate più recentemente, in particolare per quelle approvate nei Paesi dell'Europa centro-orientale dopo il crollo dei regimi comunisti. Come è ovvio, anche le Costituzioni – come per esempio quella italiana – che sono state adottate in epoca precedente, sono comunque suscettibili di essere interpretate e applicate in maniera tale da garantire la protezione dei suddetti diritti fondamentali c.d. di terza o ultima generazione<sup>17</sup>. Ad ogni modo, è sicuramente difficile negare che l'espressa previsione di tali diritti fondamentali nel dettato costituzionale garantisce loro un livello di protezione avanzato e, soprattutto, stabile, nel senso che non saranno possibili arretramenti nel livello di tutela a seguito di mutamenti nell'interpretazione e applicazione dei principi costituzionali, dal momento che si tratta – nel caso del sistema costituzionale dello Stato di Durango – di disposizioni esplicitamente inserite nella Carta costituzionale statale.

Quanto appena detto si riferisce, in primo luogo, al diritto alla vita, ma anche al divieto della schiavitù e della tratta di persone umane in tutte le forme; da tali previsioni costituzionali discende anche l'abolizione della pena di morte.<sup>18</sup> In tema di diritto alla vita, poi, la Costituzione politica dello Stato di Durango contiene una previsione piuttosto problematica nel diritto comparato, ossia l'affermazione che la vita va tutelata a partire dal momento del concepimento e fino alla morte naturale della persona. È evidente che siffatta previsione prende posizione in maniera netta nell'ambito del dibattito sulle varie tecniche di procreazione, sull'interruzione della gravidanza, sulla disciplina normativa del fine vita, inclusa in quest'ultimo caso l'eutanasia<sup>19</sup>.

In secondo luogo, viene in considerazione il diritto antidiscriminatorio, che nel caso duranghese è stato espressamente costituzionalizzato. Come è noto, anche nel diritto costituzionale italiano viene affermato il principio di uguaglianza, con il connesso divieto delle discriminazioni basate sul sesso, e quindi tra uomo e donna, ma nel diritto costituzionale duranghese si va oltre, prevedendo espressamente le azioni positive per la realizzazione effettiva, in tutti gli ambiti – da quello dell'istruzione a quello lavorativo, politico, economico e sociale – della

<sup>15</sup> Vale a dire, i diritti fondamentali di prima generazione.

<sup>16</sup> *Id est*, i diritti fondamentali di seconda generazione.

<sup>17</sup> Tali diritti, quindi, possono essere sia costituzionalizzati che dedotti costituzionalmente, come afferma T.E. Frosini, *Liberté, Egalité, Internet*, Napoli, 2015, 38 ss. (a proposito della libertà informatica).

<sup>18</sup> Secondo quanto stabilisce l'art. 3 della Costituzione duranghese,

<sup>19</sup> Nella dottrina italiana, v.: A. Celotto, N. Zanon (cur.), *La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una legge controversa*, Milano, 2004; C. Casonato, T.E. Frosini (cur.), *La fecondazione assistita nel diritto comparato*, Torino, 2006 (*Diritto pubblico comparato ed europeo, Dossier*, n. 2); C. Casonato, P. Veronesi, C. Piciocchi (cur.), *Percorsi a confronto. Inizio vita, fine vita e altri problemi*, Padova, 2009; A. D'Aloia (cur.), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, 2012; S. Gambino (cur.), *Inizio e fine vita fra etica, scienza e diritto*, Cosenza, 2013; S. Amato, *Eutanasie. Il diritto di fronte alla fine della vita*, Torino, 2015; S. Niccolai, E. Olivito (cur.), *Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017; B. Pezzini (cur.), *Focus: Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri)*, in *GenIUS. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2017, n. 2, 6 ss.

piena uguaglianza tra uomo e donna. In definitiva, ad essere stata costituzionalizzata nell'esperienza dello Stato di Durango è la prospettiva di genere<sup>20</sup>.

In terzo luogo, emergono diritti fondamentali di (terza o) ultima generazione che sono per così dire una espansione e attualizzazione di diritti di prima generazione, quali sono i diritti civili. Ad esempio, la Costituzione politica dello Stato di Durango protegge non soltanto il diritto alla inviolabilità, salvo i casi previsti dalla legge e con la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, ma altresì, allo scopo di tenere conto dell'evoluzione tecnologica, delle comunicazioni digitali ed elettroniche<sup>21</sup>. Sempre dal punto di vista della c.d. società dell'informazione, è rilevante e innovativa – anche nel panorama comparatistico<sup>22</sup> – la previsione costituzionale sul diritto a Internet, con il connesso obbligo per le autorità dello Stato di Durango di attivarsi per rendere effettivo questo diritto, mediante la garanzia del libero accesso al segnale di Internet<sup>23</sup>.

In quarto luogo, sono da considerare diritti fondamentali innovativi che recepiscono nel diritto costituzionale domestico indicazioni provenienti dal diritto internazionale dei diritti umani. È il caso del diritto all'alimentazione<sup>24</sup>, che viene affermato nella Costituzione di Durango quale diritto a una alimentazione

---

<sup>20</sup> In Italia, v. in particolare B. Pezzini, *Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio*, I-II, Bergamo, 2012; Id., *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. Morra, B. Pasa (cur.), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, 2015, 202 ss.; S. Baldin, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, in *GenIUS. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2016, n. 1, 74 ss.; F. Rescigno (cur.), *Percorsi di eguaglianza*, prefaz. di L. Carlassare, Torino, 2016. Sugli indirizzi giurisprudenziali, nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti, v. A. Lorenzetti, *Identità di genere e operazione di bilanciamento: modalità e limiti nella giurisprudenza delle corti nazionali e corti sovranazionali*, in *Bocconi Legal Papers*, n. 1, 2013, 99 ss. Per la teoria (e critica) *queer*, v. M.R. Marella, «*Queer Eye for Straight Guy*». *Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer*, in *Pol. dir.*, 2017, 383 ss.

<sup>21</sup> Si veda, al riguardo, il secondo comma dell'art. 8 della Costituzione duranghese.

<sup>22</sup> Cfr. T.E. Frosini, *op. cit.* Per l'impatto delle tecnologie informatiche su libertà fondamentali e diritti umani, v. O. Pollicino, T.E. Frosini, E. Apa, M. Bassini (cur.), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017. La qualificazione dell'accesso a Internet (inteso nell'accezione di diritto di utilizzare Internet) come diritto umano/fondamentale è stata criticata: v. L. Cuocolo, *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale*, in *Pol. dir.*, 2012, 263 ss. Sui molteplici aspetti della costituzionalizzazione del diritto (di accesso) alla Rete ("rete delle reti"), cfr. P. Costanzo, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in P. Caretti (cur.), *L'informazione. Il percorso di una libertà*, Firenze, 2012, 9 ss. Circa il c.d. *digital divide*, v. le considerazioni di S. Rodotà, *Accesso alla rete, un diritto per tutti*, in *La Repubblica*, 7-11-2011.

<sup>23</sup> In tal senso dispone il secondo comma dell'art. 30 della *Magna Carta* di Durango, modificato con la revisione costituzionale del 2013.

<sup>24</sup> Sul riconoscimento costituzionale del diritto al cibo (come diritto umano fondamentale), v. A. Rinella, H. Okoronko, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2015, 89 ss.; G. Cordini, *Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato*, *ivi*, n. speciale 2019145 ss. Con riferimento al sistema giuridico italiano, v. M. Bottiglieri, *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, disponibile in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), doc. datato 2-3-2016, la quale desume, per via interpretativa, dal testo costituzionale l'obbligo di «rispettare, proteggere e rendere effettivo il diritto al cibo adeguato» (cfr. 2). Per un esame comparativo, v. inoltre F. Bruno, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, Padova, 2017; M. Bottiglieri, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale "nuovo"*, Alessandria, 2015; Id., *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in P. Macchia (cur.), *La persona e l'alimentazione. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi* (atti del convegno di Asti, 30-11-2012), Roma, 2014 (Collana «Diritto e Ambiente», diretta da G. Cordini, n. 6), 217 ss.

nutritiva, sufficiente e di qualità, con gli ulteriori corollari per i quali le autorità statali e municipali dello Stato di Durango devono adottare ogni misura idonea a combattere e, possibilmente, eradicare la fame nella società duranghese, come anche più in generale a migliorare le abitudini alimentari nonché a contrastare l'obesità<sup>25</sup>.

D'altro canto, non mancano previsioni costituzionali dal contenuto programmatico. Così è per le previsioni sul diritto a una vita degna<sup>26</sup>, che peraltro si raccordano al valore della dignità come base dei diritti umani già enunciato nel primo articolo della Costituzione di Durango<sup>27</sup>, e inoltre per il diritto alla cultura<sup>28</sup>, inteso in particolare quale diritto a partecipare alla vita culturale della propria comunità.

Sul piano dei diritti linguistici, salvo quanto verrà esaminato più avanti a proposito dei diritti dei popoli e delle comunità indigene<sup>29</sup>, vi sono nella Costituzione statale di Durango disposizioni superprimarie da collocare sicuramente all'avanguardia nella prospettiva comparatistica<sup>30</sup>, con particolare riguardo a quanto stabilito in tema di diritto all'istruzione, laddove si prevede il diritto all'educazione bilingue in favore dei gruppi etnici duranghesi<sup>31</sup>.

Se, d'altro canto, pensiamo che alcuni ordinamenti costituzionali, tra cui quello italiano, hanno soltanto recentemente inserito la materia ambientale nelle disposizioni espresse della Costituzione<sup>32</sup>, bene si apprezza il carattere evoluto della Costituzione statale di Durango, che prevede<sup>33</sup> norme dedicate non soltanto alla protezione dell'ambiente, ma anche all'affermazione di un diritto (individuale e collettivo) all'ambiente<sup>34</sup>, nonché del dovere di conservare l'ambiente, e inoltre disposizioni sulla protezione delle risorse naturali e la promozione delle tecnologie che fanno ricorso alle energie alternative<sup>35</sup>.

Su altro tema molto discusso nel panorama internazionale, quale è quello

<sup>25</sup> Si cfr. l'art. 21 della Costituzione di Durango, revisionato nel 2013.

<sup>26</sup> Di cui all'art. 25 della Costituzione duranghese.

<sup>27</sup> V. quanto detto *supra*, nel paragrafo 1.

<sup>28</sup> Disciplinato nell'art. 28 della Costituzione di Durango.

<sup>29</sup> V. nel paragrafo che segue.

<sup>30</sup> Cfr. G. Poggeschi, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma, 2010; Id., *Language Rights and Duties in the Evolution of Public Law*, Baden-Baden, 2013.

<sup>31</sup> Si veda il terzo comma dell'art. 22 della Costituzione dello Stato di Durango.

<sup>32</sup> In Italia, ciò è avvenuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, su cui v., per tutti, G.F. Ferrari, G. Parodi (cur.), *La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo. Problemi applicativi e linee evolutive*, Padova, 2003. Come è stato (autorevolmente) osservato, «Limitandoci a considerare il periodo postbellico, è noto che non troviamo menzionato l'ambiente nel testo costituzionale. I primi tentativi di offrire risposta alla individuazione della fonte costituzionale della tutela ambientale li abbiamo avuti con una lettura amplificativa del significato degli articoli 9 e 32 della nostra costituzione caratterizzata dalla assenza di una esplicita previsione. Solo con la revisione del Titolo V della seconda parte (legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001), il termine "ambiente" e il termine "ecosistema" hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento positivo»; cfr. G. de Vergottini, *Presentazione del libro di B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell'ambiente, Il Mulino, 2016*, in *Federalismi.it*, n. 1/2018 ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), 2.

<sup>33</sup> Cfr. l'art. 26, revisionato nel 2013, della Costituzione duranghese.

<sup>34</sup> Su tale diritto fondamentale, v. l'analisi comparativa di L. Mezzetti, *El derecho fundamental y social al medio ambiente*, in E.A. Velandia Canosa, E.A. Quiroga Natale (dir.), *Derecho Procesal Constitucional. Garantía Jurisdiccional del Medio Ambiente en el Derecho Comparado*, Bogotá, 2016, 311 ss.

<sup>35</sup> Sui profili giuridici dell'utilizzo di fonti energetiche alternative v., nell'ottica comparatistica, E.A. Carnevale, P. Carrozza, G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari, G. Morbidelli, R. Orrù (cur.), *Verso una politica energetica integrata. Le energie rinnovabili nel prisma della comparazione*, Napoli, 2014.

del c.d matrimonio ugualitario, ossia tra persone dello stesso sesso<sup>36</sup>, la Costituzione statale di Durango ha assunto, anche successivamente alla revisione costituzionale del 2013 che ha emendato le disposizioni relative al matrimonio, una posizione piuttosto netta, nel senso che secondo l'ordinamento costituzionale duranghese il matrimonio può essere contratto soltanto da un uomo con una donna<sup>37</sup>.

Infine, tra i diritti economici e sociali, spicca la tutela costituzionale della proprietà privata, la quale può essere limitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale, sulla base di una previsione costituzionale che mostra un'evidente assonanza con l'analogia disposizione contenuta nella Costituzione italiana<sup>38</sup>.

#### 4. La tutela delle popolazioni (popoli e comunità) indigene, nonché degli altri gruppi in situazione di vulnerabilità

Di indubbia rilevanza sono le disposizioni che la Costituzione politica dello Stato di Durango dedica alla tutela degli appartenenti a gruppi/comunità in situazione di vulnerabilità. Esse sono, infatti, accurate e complete, specialmente se valutate nella dimensione comparatistica.

Si tratta di norme riguardanti, in primo luogo, le donne incinte, che devono essere destinatarie, da parte delle autorità pubbliche di livello sia statale che municipale, di attenzione prioritaria, al fine di non subire alcuna discriminazione negli ambiti educativo, economico, sociale e lavorativo. Né si è dimenticato, nella Costituzione di Durango, di stabilire il diritto delle donne incinte ad accedere gratuitamente ai servizi pubblici di salute materna<sup>39</sup>.

In secondo luogo, quanto alla condizione dei soggetti minorenni, la Costituzione elenca numerosi diritti, tra cui quello alla protezione contro il lavoro e lo sfruttamento infantile, nonché quello a crescere in un ambiente connotato dalla salute, dalla pace, dalla dignità e libero dalla violenza<sup>40</sup>.

In terzo luogo, le persone anziane, individuate dalla Costituzione di Durango nel segmento sociale del quale fanno parte gli ultrasessantacinquenni, sono destinatarie di una specifica protezione costituzionale. Quest'ultima prevede sanzioni per i familiari che abbandonano gli anziani, come pure per le istituzioni pubbliche di assistenza che non se ne prendono cura. È, inoltre, compito del Governo statale e delle amministrazioni locali sviluppare politiche per l'integrazione/inclusione sociale ed economica delle persone anziane<sup>41</sup>.

---

<sup>36</sup> Su cui v., nella prospettiva della comparazione, A. Schuster, *Le unioni fra persone dello stesso genere nel diritto comparato ed europeo*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (cur.), *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?*, Napoli, 2011 (*Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bergamo*), 255 ss.; R. Aveta, *La famiglia omosessuale. Profili di diritto comparato*, Napoli, 2013; K. Fiorenza, R. Virzo, *Le unioni civili nello scenario internazionale: spunti di riflessione*, in *Ann. dir. comp.*, 2017, 853 ss. Con riguardo all'esperienza italiana, cfr. L. Trucco, *Lo status delle coppie omosessuali unite civilmente: profili costituzionali*, in *Quad. cost.*, 2017, 33 ss.

<sup>37</sup> Si veda l'inequivoca previsione dell'art. 16 della Carta costituzionale dello Stato di Durango.

<sup>38</sup> Si tratta, come è noto, dell'art. 42 della Carta costituzionale italiana, sul quale v. per tutti C. Salvi, *Il contenuto del diritto di proprietà*, Milano, 1994, nonché più recentemente, dello stesso autore (e con riferimento sia alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica che al marxismo e al neoliberalismo), *Teologie della proprietà privata. Dai miti delle origini ai nuovi dei della finanza*, Soveria Mannelli, 2017.

<sup>39</sup> V. l'art. 33, modificato nel 2013, della Costituzione duranghese.

<sup>40</sup> Si veda l'art. 34, anch'esso revisionato nel 2013, della Costituzione statale in esame.

<sup>41</sup> Su questi (e altri) aspetti della protezione costituzionale delle persone anziane, v. l'art. 35 della *Magna Carta* duranghese.

In quarto luogo, le persone dotate di minore abilità (*id est*, disabili o portatori di *handicap*) sono oggetto di speciale tutela nell'ordinamento costituzionale dello Stato di Durango, affinché esse abbiano – nella misura massima possibile, e nel quadro dei c.d. nuovi diritti sociali – una vita indipendente<sup>42</sup>. I disabili hanno diritto all'assistenza sanitaria specializzata a titolo gratuito, come anche a interventi<sup>43</sup> di supporto psicologico. Spetta loro ogni misura finalizzata alla riabilitazione integrale. Sul versante lavorativo, i disabili sono titolari del diritto di accedere ad un lavoro retribuito e socialmente utile. Si prevede l'accesso all'istruzione, perché possano sviluppare pienamente le loro abilità<sup>44</sup>. Viene sanzionato dalla normativa costituzionale l'abbandono da parte dei familiari delle persone con *handicap*, e inoltre i disabili sono protetti dalla Costituzione contro ogni forma di comportamento connotato, nei loro confronti, da abuso, trattamento inumano e/o degradante o, comunque, da un atteggiamento discriminatorio<sup>45</sup>.

In quinto luogo, sono previste garanzie costituzionali per i cittadini duranghesi che risiedono in un altro Stato della Federazione messicana, oppure che si sono trasferiti in un Paese straniero. All'assistenza giuridica dei cittadini dello Stato di Durango all'estero si accompagna la previsione di misure statali finalizzate ad agevolare il rimpatrio dei duranghesi espatriati. Quanto ai migranti, ad essi viene riconosciuto nello Stato di Durango il pieno rispetto dei diritti umani fondamentali<sup>46</sup>.

In sesto luogo, ma non certo da ultimo in ordine di importanza, vi sono le previsioni costituzionali statali dedicate ai popoli indigeni e alle comunità indigene dello Stato di Durango. Esse integrano le garanzie riconosciute agli aborigeni sia dalla Costituzione politica federale messicana che dagli strumenti di diritto internazionale, i quali sono espressamente richiamati dalle norme costituzionali statali duranghesi<sup>47</sup>. I diritti costituzionalmente attribuiti ai popoli e alle comunità indigeni duranghesi sono ampi. Si tratta, innanzi tutto, del diritto all'autonomia e

---

<sup>42</sup> Secondo la prospettiva delineata, relativamente al contesto giuridico-costituzionale italiano, da G. Arconzo, *Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità*, in A. Morelli, L. Trucco, (cur.), *Diritti e autonomie territoriali*, Torino, 2014, p. 266; Id., *L'inclusione delle persone con disabilità: considerazioni preliminari ad uno studio sul ruolo delle autonomie nella tutela dei diritti sociali*, in B. Pezzini, S. Troilo (cur.), *Il valore delle autonomie. Territorio, potere e democrazia* (atti del convegno annuale del «Gruppo di Pisa», svoltosi dal 6 al 7-6-2014 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo), Napoli, 2015, p. 229; Id., *I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica*, in M. D'Amico, F. Biondi, Francesca (cur.), *Diritti sociali e crisi economica*, Milano, 2017, 209 ss.; C. Colapietro, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Napoli, 2011 (Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata «G. Recchia»-CRISPEL dell'Università di Roma Tre, Sez. di diritto pubblico italiano ed europeo, *Studi e ricerche*, n. 1); A. Lorenzetti, *Dis-eguaglianza e disabilità*, in *La Rivista del «Gruppo di Pisa»*, 2015, n. 2, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it).

<sup>43</sup> Parimenti gratuiti.

<sup>44</sup> Tema esaminato, in Italia, specialmente da S. Troilo, *Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello stato sociale*, Milano, 2012 (*Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo*), nonché P. Addis, *Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità: profili sostanziali e giurisprudenziali*, in E. Catelani, R. Tarchi (cur.), *I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti*, Napoli, 2015, 147 ss., e F. Masci, *L'inclusione scolastica dei disabili: inclusione sociale di persone*, in *Costituzionalismo.it*, 2017, n. 2, 130 ss., nel [website www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it).

<sup>45</sup> Cfr. l'art. 36 della Costituzione statale duranghese.

<sup>46</sup> Le previsioni superprimarie su cittadini duranghesi all'estero e migranti sono contenute nell'art. 38 della Costituzione politica dello Stato di Durango.

<sup>47</sup> Si veda il terzo comma dell'art. 39 della Carta costituzionale statale di Durango.



all'autogoverno, ossia alla c.d. autodeterminazione interna (che esclude, cioè, il diritto di secessione, ovvero la c.d. autodeterminazione esterna). La previsione costituzionale statale è di particolare significato, nella misura in cui recepisce il principio dell'autodeterminazione interna delle popolazioni indigene elaborata dai principali strumenti di diritto internazionale in tema di protezione delle comunità aborigene, in special modo dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 169 del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali, ratificata dal Messico nel 1990, nonché da importanti strumenti di *soft law*, quali la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 e, da ultimo, la Dichiarazione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) sui diritti dei popoli indigeni, che riguarda le comunità aborigene di Nord America, Messico, America centrale e Caraibi, adottata nel 2016<sup>48</sup>. Sul piano comparativo, il riconoscimento costituzionale del diritto all'autodeterminazione interna da parte dello Stato di Durango in favore dei peculiari gruppi etnici in situazione di vulnerabilità rappresentati dai popoli e dalle comunità indigeni è particolarmente da apprezzare, soltanto che si pensi alle condizioni deteriori dei popoli indigeni in altri e differenti contesti, come per esempio nella Federazione Russa<sup>49</sup>. A ulteriore specificazione del diritto all'autonomia o all'autodeterminazione interna, la Costituzione statale duranghese stabilisce che i popoli e le comunità indigene hanno diritto di scegliere i componenti delle autorità di autogoverno autoctono/indigeno, secondo le regole proprie del diritto consuetudinario delle popolazioni aborigene<sup>50</sup>. Il riconoscimento della composizione pluriculturale dello Stato duranghese, che include i popoli e le comunità indigeni, e l'obbligo di rispettare la diversità culturale della sua popolazione, impone dunque allo Stato di Durango di eliminare qualsiasi pratica discriminatoria nei confronti degli indigeni, per promuovere a loro favore l'uguaglianza delle opportunità. Degna di particolare sottolineatura è, infine, la previsione costituzionale duranghese secondo cui è la coscienza della identità indigena a determinare l'appartenenza personale ai popoli e alle comunità indigeni<sup>51</sup>, a prescindere quindi da forme di registrazione ovvero iscrizione quali, invece, ancora si riscontrano in alcuni Paesi di *common law*, dove il dibattito sul tema è vivace e la legislazione, sia costituzionale che ordinaria, spesso prevede forme siffatte di registrazione/iscrizione<sup>52</sup>.

## 5. L'organizzazione dei poteri: la forma di governo presidenziale dal livello federale a quello statale

Con riguardo all'organizzazione dei poteri, e quindi alla forma di governo, l'ordinamento costituzionale duranghese riproduce le caratteristiche essenziali della forma di governo federale messicano, il quale è imperniato sull'accoglimento

---

<sup>48</sup> Nel corso dell'Assemblea generale dell'OSA tenutasi dal 13 al 15 giugno 2016 a Santo Domingo (Repubblica Dominicana). Sulla citata Dichiarazione, v. il commento di A. Gouritin, A. Aguilar, *La adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un análisis crítico desde el punto de vista de los derechos ambientales*, in *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 2017, 291 ss.

<sup>49</sup> V., *si vis*, M. Mazza, Mauro, *La protezione dei popoli indigeni nella Russia del Nord*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, 1850 ss.

<sup>50</sup> In tal senso dispone il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione dello Stato di Durango.

<sup>51</sup> Si veda il quinto comma della disposizione costituzionale duranghese menzionata nella nota che precede.

<sup>52</sup> Sia consentito rinviare, per ampi riferimenti, a M. Mazza, *La protezione dei popoli indigeni nei Paesi di common law*, Padova, 2004.

del modello presidenzialista<sup>53</sup>. Ne discende che speciale rilevanza ha il potere esecutivo, il cui esercizio è attribuito alla figura istituzionale del Governatore dello Stato (di Durango), eletto direttamente dal popolo attraverso il voto universale, libero, segreto e intrasferibile dei cittadini duranghesi<sup>54</sup>. Il perno del sistema politico-costituzionale di Durango è, dunque, il Governatore statale, che rimane in carica per una durata doppia rispetto a quella del Congresso dello Stato, i cui membri sono eletti con un mandato triennale. Il sistema di elezione dei venticinque deputati che compongono il Congresso dello Stato è maggioritario con collegi uninominali per quindici seggi e proporzionale, nell'ambito di un'unica circoscrizione plurinomiale<sup>55</sup>, per i rimanenti dieci seggi<sup>56</sup>.

Le attribuzioni istituzionali del Governatore dello Stato sono ampie<sup>57</sup>. Tra l'altro, il Governatore di Durango dispone del diritto di iniziativa legislativa nel Congresso di Stato<sup>58</sup>, nonché del diritto di veto nei confronti delle leggi approvate dal Congresso medesimo<sup>59</sup>. Più in generale, è al Governatore dello Stato che spetta di garantire, nel territorio dello Stato di Durango, l'applicazione delle previsioni sia della Costituzione politica del Messico che della Costituzione statale di Durango, come anche dei trattati internazionali ratificati dalla Federazione messicana<sup>60</sup>.

Con riguardo al Congresso dello Stato, e quindi al potere legislativo duranghese, esso dispone della potestà legislativa in tutte le materie che non sono espressamente attribuite al Congresso dell'Unione<sup>61</sup>, vale a dire il Parlamento federale degli Stati Uniti Messicani<sup>62</sup>, con la precisazione che l'iniziativa per la formazione delle leggi spetta anche alle amministrazioni comunali, limitatamente alle materie devolute alla competenza istituzionale del livello amministrativo di base<sup>63</sup>. Si tratta, dunque, della competenza legislativa residuale, secondo il modello di ripartizione delle competenze legislative tra Stato centrale e Stati federati che è tipica degli ordinamenti federali<sup>64</sup>.

<sup>53</sup> Si vedano A. Hernández Chávez (coord.), *Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos*, México, 1994, trad. it., *Presidenzialismo e sistema politico. Il Messico e gli Stati Uniti*, Roma, 1997; R. Estrada Aguilar, *México: el Régimen presidencialista*, in M. Carducci (cur.), *Il costituzionalismo «parallelo» delle nuove democrazie. Africa e America Latina*, Milano, 1999, 135 ss.; J. Carpizo, *Sistema Presidencial Mexicano: dos siglos de evolución*, Lima, 2011; R. Tarchi, *La forma di governo del Messico: dal presidenzialismo imperiale alla 'parlamentarizzazione' del presidenzialismo?*, in questa *Rivista*, 2017, 887 ss.

<sup>54</sup> Cfr. gli art. 89-90 della Costituzione statale duranghese.

<sup>55</sup> Che comprende, perciò, l'intero territorio dello Stato di Durango.

<sup>56</sup> La formula elettorale è stata, perciò, costituzionalizzata. Si tratta, in particolare, di un sistema elettorale con formula mista, sulle cui caratteristiche fondamentali v. M. Mazza, *Voto, sistemi e formule elettorali*, in G.F. Ferrari (cur.), *Atlante di diritto pubblico comparato*, Torino, 2010, 331 ss., ed *ivi* v. spec. p. 344. Nella prospettiva giuscomparatistica (e politologica), v. lo studio approfondito di F. Lanchester, *Votazioni, sistema politico e riforme istituzionali*, Roma, 1987 (*Quaderni dell'Archivio di legislazione elettorale comparata*, n. 1). L'opera classica, in Italia, è G. Ambrosini, *Sistemi elettorali. Sistema maggioritario, rappresentanza delle minoranze, sistema proporzionale*, Firenze, 1946.

<sup>57</sup> Si veda l'art. 98, revisionato nel 2013, della Costituzione statale di Durango.

<sup>58</sup> Cfr. il p.to XXIII dell'art. 98 della Costituzione duranghese.

<sup>59</sup> Cfr. il p.to XXV della disposizione costituzionale statale citata nella nota che precede.

<sup>60</sup> Tali enunciazioni sono contenute nel p.to I della norma costituzionale duranghese menzionata nelle due note *supra*.

<sup>61</sup> Cfr. l'art. 82 della Costituzione statale di Durango.

<sup>62</sup> Composto dalla Camera dei deputati e dal Senato.

<sup>63</sup> Si veda il p.to V dell'art. 78 della Costituzione statale duranghese.

<sup>64</sup> Cfr., in una letteratura sterminata, G. de Vergottini, *Lo Stato federale: un delicato equilibrio istituzionale*, Bologna, 1979; Id., *Stati federali e Stati regionali*, in S. Gambino (cur.), *Stati nazionali e*

La Costituzione statale di Durango, inoltre, contiene norme interessanti in tema di democrazia partecipativa. Il riferimento va inteso ai quattro meccanismi istituzionali, rappresentati da plebiscito, *referendum*, consultazione popolare e iniziativa popolare, che sono espressamente disciplinati dalla Carta costituzionale statale di Durango<sup>65</sup>.

Il potere giudiziario dispone delle garanzie di indipendenza e di soggezione soltanto alla Costituzione e alle leggi<sup>66</sup>. Esso si struttura, sul piano organizzativo-funzionale e in conformità con il modello consolidato dei Paesi di *civil law*<sup>67</sup>, nella giurisdizione generale e nella giurisdizione specializzata amministrativa. È contemplata, inoltre, la giurisdizione costituzionale<sup>68</sup>, esercitata dalla Camera del controllo costituzionale del Tribunale superiore di giustizia dello Stato di Durango. Le controversie costituzionali locali, devolute alla Camera appena menzionata, non devono naturalmente riguardare le controversie costituzionali che sono di competenza esclusiva della Corte suprema di giustizia della Nazione<sup>69</sup>. La menzionata Camera del controllo di costituzionalità esercita, d'altro canto, anche una funzione consultiva, in materia di interpretazione delle disposizioni costituzionali duranghesi, in favore degli organi statali<sup>70</sup>. Una interessante soluzione istituzionale, prevista dal diritto costituzionale di Durango in tema di

---

*poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia*, Rimini, 1998, 43 ss.; A. La Pergola, *Tecniche costituzionali e problemi delle autonomie «garantite»: riflessioni comparatistiche sul federalismo e sul regionalismo*, Padova, 1987 (*Ricerche di diritto pubblico comparato*, n. 10); M. Albertini, *Il federalismo*, Bologna, 1993; M. Volpi, *Stato federale e Stato regionale: due modelli a confronto*, in *Quad. cost.*, 1995, 367 ss.; F. Pizzetti, *Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato*, con tre saggi di M. Comba, J. Luther, A. Poggi, Torino, 1996; G. Bognetti, *Federalismo*, Torino, 2001; T. Groppi, *Il federalismo*, Roma-Bari, 2004; A. Reposo, *Profili dello Stato autonomo. Federalismo e regionalismo*, Torino, 2005, 2<sup>a</sup> ed.; S. Ceccanti, *Federalismo e forme di governo*, Barcelona, 2006; G.F. Ferrari, *Federalismo, regionalismo e decentramento del potere in una prospettiva comparata*, in *Le Regioni*, 2006, 589 ss.; B. Caravita, *Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale*, Torino, Giappichelli, 2009, 2<sup>a</sup> ed. (*ivi* partic. sub I, *Federalismo, federalismi, Stato federale e Stato regionale*, 15 ss.), e inoltre, se vuoi, M. Mazza, *Stati federali, regionali, unitari*, in G.F. Ferrari, (cur.), *Atlante di diritto pubblico comparato*, cit., 142 ss. Lo studio classico sul tema, nella dottrina giuspubblicistica italiana, risale a G. Lucatello, *Lo Stato federale*, I, *La nozione dello Stato federale*, Padova, 1939.

<sup>65</sup> Cfr. l'art. 59 della *Magna Carta* duranghese.

<sup>66</sup> V. gli art. 105 ss. della Costituzione statale in esame.

<sup>67</sup> Si veda M. Mazza, *Il potere giudiziario*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, II, cit., 1056 ss..

<sup>68</sup> Sul contenzioso costituzionale negli ordinamenti degli Stati federati degli Stati Uniti Messicani, v. E. Ferrer Mac-Gregor, R. Vega Hernández, *Justicia Constitucional Local*, México, 2003; D. Cienfuegos Salgado, *Una propuesta para la justicia constitucional local en México*, in *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, n. 4, 2005, 115 ss.; M.A. León Hernández, *Creación de tribunales constitucionales locales*, in M.N. Gámiz Parral, E.J. Rivera Rodríguez, (coord.), *Las aportaciones de las entidades federativas a la reforma del Estado*, México, 2005, 531 ss.; M. González Oropeza, E. Ferrer Mac-Gregor (coord.), *La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas*, México, 2006; D. García Ricci, *La soberanía estatal, la Constitución local y la justicia constitucional en los estados de la República mexicana*, in *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, n. 5, 2006, 109 ss.; W.F. Carnota, *La justicia constitucional en el constitucionalismo subnacional mexicano*, in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 20, 2016, 69 ss. Per un esame degli orientamenti giurisprudenziali, cfr. J. Bustillos, *La realidad de la justicia constitucional local mexicana en el siglo XXI (a través de sus resoluciones definitivas)*, in *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, n. 21, luglio-dicembre 2009, 29 ss.

<sup>69</sup> Cfr., al riguardo, gli art. 118-119 della Costituzione statale duranghese.

<sup>70</sup> Sulla funzione consultiva, v. il terzo comma dell'art. 118 della Costituzione statale.

giustizia costituzionale locale<sup>71</sup> e che appare certamente non frequente nel panorama comparatistico<sup>72</sup>, è quella per la quale le sentenze pronunciate dalla Camera del controllo di costituzionalità del Tribunale superiore di giustizia hanno effetti *erga omnes* se adottate all'unanimità e, invece, efficacia soltanto *intra partes* se emanate in base al voto di maggioranza dei giudici del contenzioso costituzionale locale<sup>73</sup>.

Completano il sistema di garanzia dei diritti dei cittadini duranghesi le previsioni costituzionali concernenti, per un verso, il Centro statale per la giustizia alternativa, che promuove in forma gratuita l'utilizzo dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché, per altro verso, la Commissione statale dei diritti umani, la quale dispone dei poteri che sono tipici, nel diritto comparato, dell'*Ombudsman*<sup>74</sup>.

## 6. Valutazioni conclusive: (molti) punti di forza e (alcune) zone d'ombra

Ad uno sguardo d'insieme, le disposizioni costituzionali dello Stato di Durango sono tali da garantire un livello di protezione elevato dei diritti fondamentali dei cittadini duranghesi. Ciò, soprattutto, in quanto, da un lato, il catalogo dei diritti della Costituzione statale è più dettagliato e ampio di quello contenuto nella Costituzione federale, e, dall'altro lato, perché la Costituzione statale contiene numerose previsioni sui diritti di ultima generazione, che nel panorama comparatistico sono abitualmente contemplati soltanto dai testi costituzionali più recenti.

Quest'ultima osservazione, che implica una valutazione del tutto positiva del tessuto costituzionale dello Stato di Durango, apre tuttavia a poche considerazioni critiche. Esse si riferiscono, in primo luogo, a una certa instabilità dell'architettura costituzionale duranghese, nel senso che vi sono state nel corso degli anni e anche molto recentemente plurime revisioni costituzionali<sup>75</sup>. Ciò risulta in qualche modo agevolato dal fatto che le modificazioni costituzionali richiedono il voto favorevole dei due terzi del totale dei membri del Congresso

<sup>71</sup> Ovvero, di diritto processuale costituzionale locale. Cfr., autorevolmente, H. Fix-Zamudio, *El derecho procesal constitucional de las Entidades Federativas en el ordinamiento mexicano. Reflexiones comparativas*, in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 10, 2006, 131 ss.

<sup>72</sup> Per uno studio approfondito, cfr. L. Pegoraro, *Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi*, Torino, 2015.

<sup>73</sup> Cfr. l'art. 120 della Carta costituzionale duranghese.

<sup>74</sup> Si vedano, rispettivamente, gli art. 129 e 133 della Costituzione di Durango. Per una eccellente ricerca comparativa sulle funzioni dell'*Ombudsman*, v. la sezione monografica, a cura di A. Torre, dal titolo *L'Ombudsman nel diritto comparato*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, n. 4, ed *ivi* spec. L. Mezzetti, *L'Ombudsman nelle esperienze costituzionali dell'America latina*, 1728 ss.. Con riguardo al diritto locale/statale messicano, relativamente a funzioni essenziali, competenze, struttura interna, principi generali dei procedimenti, ecc., v. J.L. López Chavarría, *Notas sobre la creación y regulación de los organismos locales defensores de los derechos humanos en México*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 85, 1996, 243 ss.; C. Lachenal, J.C. Martínez, M. Moguel, *Los Organismos Públicos de Derecho Humanos en México. Nuevas instituciones, viejas prácticas*, México, 2009; L.R. González Pérez, *El sistema no-jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México*, in *IUS (Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla)*, n. 28, 2011, 99 ss.

<sup>75</sup> Ne discende una (alquanto) ridotta capacità di resistenza del testo costituzionale originario, se si applicano al caso duranghese le concettualizzazioni elaborate da Z. Elkins, T. Ginsburg, J. Melton, *The Endurance of National Constitutions*, New York, 2009, ai quali si deve una peculiare «analisi epidemiologica della mortalità costituzionale».

(Parlamento) dello Stato<sup>76</sup>, il quale – come si è visto in precedenza<sup>77</sup> – è composto da (soltanto) venticinque deputati. In definitiva, non è sommamente difficile raggiungere l'accordo tra un numero piuttosto ristretto di deputati. In secondo luogo, la “generosità” delle disposizioni costituzionali statali, molto ampie in materia di tutela e promozione dei diritti fondamentali, lascia presagire il carattere (almeno prevalentemente) programmatico di non poche norme costituzionali duranghesi.

*Mauro Mazza*  
Dip.to di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Bergamo  
mauro.mazza@unibg.it

---

<sup>76</sup> In base alle previsioni contenute nel secondo comma dell'art. 182 della Costituzione statale di Durango.

<sup>77</sup> Cfr. il paragrafo 5.

